



# COMUNE DI SANTORSO

Provincia di Vicenza

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 20 del 18/05/2015**

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.**

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di maggio alle ore 20:00, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il II Vice Segretario Comunale Sperotto Elisa.

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
BALZI FRANCO	X	
BRAVO GIUSEPPE	X	
DALLE NOGARE STEFANO	X	
ZAFFONATO ALESSANDRO	X	
ZAVAGNIN ELENA	X	
DALLA VECCHIA CHIARA	X	
DOPPIO FRANCESCA, MARIA	X	
BROCCARDO LORENZO	X	
SACCARDO GIUSEPPE	X	
POZZAN ANDREA	X	
GROTTO LISA	X	
DE MARCHI GIUSEPPE	X	
GOSETTO STEFANO	X	

**Presenti: 13 Assenti: 0**

Partecipa l'Assessore Esterno:  
CASELIN MADDALENA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

---

**Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale**

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.**

Santorso, 11/05/2015

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo  
Zattra M. Giliola

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santorso, 11/05/2015

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Zattra M. Giliola

---

**PARERE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente proposta deliberativa è conforme alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 48 del vigente Statuto Comunale.

Santorso, 18/05/2015

---

## **Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.**

A seguito della riunificazione della discussione di tutti i punti preliminari al Bilancio, per gli interventi si rinvia alla deliberazione consiliare n.23 del 18.05.2015 relativa alla “approvazione bilancio di previsione 2015 – 2017 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e relativi allegati”;

Sindaco: Passa alla votazione;

Con votazione espressa per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 nelle persone dei consiglieri di minoranza Pozzan Andrea, Grotto Lisa, De Marchi Giuseppe, Gosetto Stefano, astenuti n. 0;

Sindaco: chiede la votazione per l'immediata eseguibilità;

Con votazione espressa, separatamente, per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 nelle persone dei consiglieri di minoranza Pozzan Andrea, Grotto Lisa, De Marchi Giuseppe, Gosetto Stefano, astenuti n. 0

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09.04.2014 con la quale si è approvato il BILANCIO DI PREVISIONE SPERIMENTALE 2014-2016, il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE e relativi Allegati;

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 con i quali viene istituita l'imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul Portale del federalismo fiscale in data 23.04.2014, applicato per l'annualità 2014;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato modificato il Regolamento IUC di cui alla delibera CC n. 14/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU 2014, pubblicata sul Portale del federalismo fiscale in data 23.04.2014;

**TENUTO CONTO** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014 e in particolare:

**- art. 1 comma 679.** All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

**comma 677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015)**, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

**Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015)** Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

**- art. 1 comma 692.** Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

**VISTO** il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015):

Art. 1 "Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani"

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

- a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I CRITERI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SI APPLICANO ANCHE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2014.

**TENUTO CONTO** che nel Comune di Santorso, classificato parzialmente montano in base all'elenco predisposto dall'ISTAT, sono esenti dal pagamento dell'IMU:

- i terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, che hanno dato i terreni in affitto o in comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;

**RICORDATE** le novità introdotte nella disciplina dell'IMU, sia dalla legge di stabilità 2014 che dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, novità che interessano, in particolare, le esclusioni e le esenzioni dall'imposta.

Sono infatti esclusi dall'IMU, con decorrenza 1° gennaio 2014:

- le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si continua ad applicare l'aliquota ridotta e la detrazione di euro 200,00;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Dal 1° gennaio 2015, invece, è considerata assimilata all'abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Trova conferma, nella legge di stabilità 2015, il principio secondo cui il gettito IMU viene incassato interamente dal Comune, ad esclusione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per il quale è prevista la riserva a favore dello Stato, applicando l'aliquota standard del 7,6 per mille, come previsto dal comma 380, lettera g), dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 729 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione comunale intende approvare per l'anno 2015 un piano tariffario che confermi le aliquote già in vigore per l'anno d'imposta 2014 ad eccezione dell'aliquota da applicare ai fabbricati di categoria catastale D per i quali si intende diminuire l'aliquota IMU dal 7,8 per mille al 7,6 per mille. Per gli stessi immobili, con delibera consiliare di approvazione delle aliquote TASI, si è disposta l'introduzione di un'aliquota TASI dell'1,8 per mille. Questo nella considerazione che l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nella misura del 20 per cento, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, come sostituito dal comma 715 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, mentre la TASI è interamente deducibile, in base al disposto dell'art. 99 del Testo unico delle Imposte sui Redditi;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 16 marzo 2015 ha differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU dell'annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2015 :
  - **ALIQUOTA RIDOTTA 4,00 per mille**  
per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze  
(*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "1" - somma IMU + TASI =< 6 per mille*)
  - **ALIQUOTA DI BASE 7,80 per mille**  
(*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "0" - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille*)
  - **ALIQUOTA 8,6 per mille**  
per fabbricati ad uso abitativo non utilizzati come abitazione principale del soggetto passivo (fabbricati di categoria catastale A con esclusione degli A10)  
  
(*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "0" - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille*)
  - **ALIQUOTA 7,6 per mille**  
per fabbricati di categoria catastale D  
(*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "1,8" - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille*)
  - **ALIQUOTA 8,2 per mille**  
per aree edificabili  
(*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "0" - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille*)
  - **ALIQUOTA 7,8 per mille**  
per i terreni agricoli non esenti
3. di determinare la seguente DETRAZIONE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:
  - per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1 gennaio 2015;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

6. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

7. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di permetterne l'operatività.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Franco Balzi

IL IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Sperotto Elisa

---

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 23/06/2015 al 08/07/2015.

L'Incaricato  
Marzari Antonella

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2015

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
Sperotto dott.ssa Elisa